

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIAN LUCA GRECO

Seduta del 09/03/2026

FATTO

La parte ricorrente, nel ricorso, ha affermato quanto segue:

- di essere erede del Sig. M S, deceduto in data 09.03.2024;
- di aver chiesto all'intermediario i documenti relativi alla partecipazione del de cuius come socio privato alla A Onlus, in ordine a: i) una/più fideiussioni a favore dell'ente indicato; ii) estratti conto aziendali sui quali il de cuius aveva firma; iii) deposito/i di firma; iv) situazione debitoria dei contratti di cui era fideiussore.
- che, nonostante varie richieste e solleciti nonché un esposto alla Banca d'Italia, l'intermediario, contrariamente a quanto affermato, non le ha fornito tutta la documentazione richiesta;
- che, più nello specifico, la banca le ha fornito risposte sempre vaghe e superficiali e

non le ha inviato tutti i documenti richiesti, o comunque le ha inviato documenti incompleti.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, ha rappresentato quanto segue:
in fatto

- in data 9.03.2024 decedeva il Sig. M S;
 - il figlio, odierno ricorrente, il 27.03.2024 ne dava comunicazione alla banca e richiedeva *"copia conforme delle Fideiussioni bancarie indicate nella certificazione saldi successori"*;
 - il 04.04.2024 la Filiale riscontrava la richiesta e consegnava copia contrattuale delle fideiussioni firmate dal 2006 dal *de cuius*;
 - in data 02.05.2024, tramite legale, i chiamati all'eredità presentavano un reclamo per contestare la richiesta di pagamento di rate impagate del mutuo sottoscritto dal *de cuius*, nonché l'inoltro da parte della banca della lettera di intimazione di pagamento relativa alla posizione dell'ente A onlus, di cui il defunto Signor M S risultava garante in forza della fidejussione dallo stesso rilasciata in data 21.08.2006 (e successive modificazioni);
 - con tale reclamo gli eredi chiedevano, inoltre, la trasmissione della documentazione contrattuale del mutuo (all.3);
 - il 15.05.2024 la Banca riscontrava la comunicazione evidenziando che in forza della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nell'ambito della quale gli eredi sono stati identificati come tali, era corretto che l'intimazione di pagamento in parola fosse inviata a ciascun erede;
 - con riguardo al contratto di mutuo precisava che era obbligata, a richiesta del fideiussore, a comunicare – entro i limiti dell'importo dallo stesso garantito – l'entità dell'esposizione complessiva del debitore principale, quale risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa;
 - il 19.08.2025, dopo circa un anno, il ricorrente reiterava le medesime richieste (allegate al ricorso) e la filiale provvedeva a trasmettere nuovamente i contratti di fideiussione nonché la documentazione contrattuale integrale afferente al mutuo;
 - il 31.08.2025 il cliente contestava la documentazione ricevuta asserendo si trattasse di documentazione di sintesi e reiterava la richiesta (all.6);
 - il 16.09.2025 la filiale, posto che aveva già trasmesso per tempo la documentazione, trasmetteva unicamente gli estratti conto dal decesso fino al 16.09.2025;
 - seguivano ulteriori reclami, puntualmente riscontrati dalla Filiale, e, quindi, la presentazione del ricorso all'ABF;
- in diritto
- la controversia sottoposta al Collegio attiene alla contestazione della condotta dell'intermediario in relazione al fatto che lo stesso non avrebbe fornito, ai sensi dell'art. 119 Tub, copia della documentazione inerente ai rapporti contrattuali della società della quale il *de cuius* era socio e vicepresidente;
 - premesso che lo stesso ricorrente ha dato atto di aver ricevuto gran parte della documentazione richiesta, con il ricorso ha chiesto i seguenti documenti:
 - *documenti richiesti e relativa conformità (firma autentica, data certa, condizioni contrattuali posizione debitoria relative alle fideiussioni...)*;

- *estratti conto come richiesti per verificare eventuali crediti;*
- *liberatoria dalle fidejussioni qualora la documentazione/firme non conformi*.
con riferimento agli estratti conti;
- è disponibile a fornire quanto richiesto previa chiara identificazione del limite temporale d'interesse, e nell'alveo dei dieci anni così come individuato dalla giurisprudenza di legittimità;
con riferimento alla *"liberatoria dalle fidejussioni qualora documentazione/firme non conformi"*
- il ricorrente, verosimilmente, non ha correttamente inteso che quanto trasmesso corrisponde alla contrattualistica afferente alle garanzie prestate dal *de cuius*;
- la società della quale il *de cuius* era vicepresidente versava in una grave situazione debitoria già dal 2020;
- la banca aveva concordato con i soci diverse attività al fine di ripianare l'esposizione, purtroppo, senza esito positivo;
- in ragione di quanto sopra, è di tutta evidenza che non sussiste alcuna liberatoria;
- in ogni caso la richiesta del cliente sul punto risulta indeterminata oltre che priva di elementi a supporto;
con riferimento alla "firma autentica"
- la Banca, in data 20.10.2025, ha già trasmesso, a seguito di contestazione della validità della firma apposta dal *de cuius* sulla documentazione contrattuale, lo *specimen* di conto (all.8);
- tale richiesta è, dunque, stata già ampiamente soddisfatta;
- posto, quindi, che la Banca ha trasmesso tutta la documentazione afferente alla posizione debitoria, è comunque disponibile a fornire l'ulteriore documentazione di conto corrente laddove precisamente individuata temporalmente e nei limiti di quanto previsto dalla normativa di riferimento;
- non è stata invece fornita, né potrà esserlo la documentazione che ha natura "*interna*", atteso che la stessa non può esser ricompresa nel novero dei documenti che ai sensi del 119 comma 4° del TUB possono esser richiesti dalla clientela;
- infatti, la documentazione afferente ai profili di valutazione e ai processi interni attiene, esclusivamente alla sfera di autonomia dell'intermediario e non può esser oggetto di condivisione, trasmissione e/o contestazione;
- l'art. 119 TUB ha un carattere meramente ricognitivo e probatorio, ossia serve a garantire all'erede la possibilità di ricostruire il rapporto obbligatorio con la Banca; non riguarda, invece, la validità o l'opponibilità dei documenti prodotti;
- il ricorrente persiste nella propria contestazione facendone, erroneamente, una questione di merito su quanto ricevuto (ad esempio qualificando la documentazione contrattuale ricevuta come un mero "documento di sintesi");
- la circostanza che gli eredi non fossero, verosimilmente, a conoscenza della situazione debitoria, non costituisce valido motivo di doglianza nei confronti della banca, la quale, a tutt'oggi, resta creditrice insoddisfatta;
- è evidente la pretestuosità del ricorso, con il quale il ricorrente, avendo già ricevuto tutta la documentazione, sostanzialmente contesta il merito di specifiche contrattuali, peraltro mai contestati dal titolare legittimo;
- l'infondatezza della domanda principale determina anche il rigetto della domanda

risarcitoria, peraltro rivolta in maniera del tutto eventuale, e in maniera del tutto generica e priva di elementi probatori;

- i ricorrenti, nel caso di specie, si limitano a richiedere il *“risarcimento qualora la documentazione non fosse conforme e per eventuali violazioni normative”*, senza nemmeno avere cura di individuare quali siano i danni e da cosa siano derivati, in evidente contrasto con l’onere della prova previsto dall’art. 2697 c.c..

La parte ricorrente, nelle repliche, ha precisato che:
con riferimento agli estratti conto

- la banca non le ha trasmesso gli estratti conto del conto corrente n. 55*****475, intestato alla A Onlus (impropriamente definita società, trattandosi di associazione), ad eccezione di quelli relativi al periodo che va da gennaio 2024 al 16 settembre 2025;
- ha diritto ad avere tale documentazione in quanto erede – in forza di accettazione con beneficio di inventario - del Sig. M S, fideiussore dell’ente;
- il fideiussore è considerato un “soggetto che succede nel diritto” o comunque un “interessato” ai sensi dell’art. 119, comma 4, del Testo Unico Bancario, in quanto obbligato in solido con il debitore principale;
- in ogni caso la banca non contesta la sua legittimazione e il suo interesse alla trasmissione degli estratti conto del conto corrente intestato alla Onlus, ma asserisce che non sarebbe stato possibile trasmettere gli estratti conto antecedenti al decesso del padre *“stante la numerosità delle richieste avanzate nel tempo”*;
- tale giustificazione è del tutto infondata, in quanto: a) nella pec dell’11.7.2025 ha chiesto *“il rilascio della seguente documentazione: ... estratti conto a partire dal primo rinnovo di garanzia datata 2020”*; b) nella pec del 31.8.2025 ha chiesto, *“non avendo ricevuto più comunicazioni da luglio 2024 di alcun genere, copia di: ... estratti conto a partire dal 2006”* (punto 3);
- come riportato dalla banca stessa, chi succede a qualunque titolo al cliente ha diritto di ottenere la documentazione relativa a singole operazioni bancarie degli ultimi 10 anni;
- pertanto, considerato il tenore della sua richiesta del 31.08.2025, la banca è tenuta trasmettere quantomeno gli estratti conto del predetto conto corrente intestato alla A Onlus relativi al periodo che va dal 31.8.2015 in poi;
- l’astratta dichiarazione di disponibilità della banca a fornire gli estratti conto, a cui non ha però fatto seguito la trasmissione dei medesimi nonostante le numerose e circostanziate richieste a mezzo pec e la presentazione dapprima di un reclamo alla Banca d’Italia e poi del presente ricorso all’ABF, denota una condotta ostruzionistica e non trasparente, che deve essere sanzionata con condanna alla trasmissione degli estratti conto richiesti quantomeno a partire dal 31.8.2015;
con riferimento alla documentazione relativa alla documentazione contrattuale
- la banca non ha trasmesso la documentazione contrattuale completa relativa alle garanzie rilasciate e rinnovate da Sig. M S negli anni 2006, 2007, 2020 e 2022;
- con riferimento alla “fideiussione generica (‘omnibus’)” del 21.8.2006, la Banca ha trasmesso soltanto il documento di sintesi n. 1/2006 del 21.8.2006, come emerge dallo stesso documento che precisa che *“tale documento contiene soltanto le più significative condizioni economiche e contrattuali”*;
- il fatto che il fideiussore non abbia inteso avvalersi, il 21.8.2006, del diritto di ottenere, prima della conclusione del contratto, copia del testo contrattuale, non esonera la

banca dall'obbligo di trasmettere la documentazione all'erede del fideiussore;

- con riferimento al contratto originario, non vale il limite di 10 anni previsto per la trasmissione della documentazione relativa a singole operazioni: è pacifico infatti che l'erede del fideiussore ha diritto a ottenere copia integrale del contratto di fideiussione a prescindere dalla data di stipula della fideiussione;
- con riferimento alla "fideiussione per operazione specifica" del 20.6.2007, la Banca ha trasmesso soltanto il documento di sintesi n. 1/2007 del 20.6.2007, dove è precisato che tale documento contiene soltanto le *"più significative condizioni economiche e contrattuali" del contratto di garanzia*;
- con riferimento agli atti del 17.7.2020 di conferma della volontà di garantire il finanziamento garantito dalla fideiussione prestata dal Sig. M S il 20.6.2007 e all'atto del 14.01.2022 di proroga della durata della fideiussione di € 872.559,00 non è stato trasmesso nemmeno il documento di sintesi;
- con riferimento al contratto autonomo di garanzia omnibus del 13/14.1.2022 recante la conferma della garanzia fideiussoria fino alla concorrenza dell'importo di euro 702.000,00, la banca ha trasmesso soltanto il documento di sintesi n. 1/2022 del 13.1.2022, come si legge nella prima pagina di tale fideiussione (si veda la quarta pagina del documento "fideiussioni firmate da Salvati Michele"), dove è precisato che tale documento di sintesi è *"parte integrante del contratto cui è unito"*;
- non corrisponde, pertanto, al vero quanto asserito dalla banca sull'errata sua valutazione della documentazione contrattuale ricevuta come meri documenti di sintesi;
- al contrario, è la stessa documentazione trasmessa dalla banca che dà atto dell'esistenza di documentazione contrattuale ulteriore, relativa alle predette fideiussioni, che non è stata trasmessa;
- peraltro, sempre con riferimento alle garanzie fideiussorie, la banca non ha mai formulato risposta alle puntuali richieste di chiarimenti (sui numeri di riferimento dei contratti ecc.) formulate nella sua pec del 31.8.2025;
sulla mancata trasmissione della documentazione che attesta l'apposizione della data certa ai contratti di garanzia sottoscritti nel 2020 e 2022
- la banca non ha trasmesso la documentazione relativa all'apposizione di data certa ai contratti di garanzia (asseritamente) sottoscritti dal Sig. M S il 17.7.2020 e il 14.1.2022, e, più in generale, non ha nemmeno fornito alcuna informazione al riguardo;
- a tal proposito occorre far presente che sulle prime pagine degli atti di assunzione della garanzie in oggetto è riportata, in alto a sinistra, la seguente dicitura: *"si richiede l'apposizione della data certa mediante timbro postale o validazione temporale"*;
- la richiesta di apposizione di data certa proveniva, evidentemente, dal (presunto) sottoscrittore delle garanzie, e cioè dal Sig. M S (si veda il documento "fideiussioni firmate da M S");
sulla "firma autentica"
- il "cartellino firma" del Sig. M S le è stato trasmesso soltanto con pec della banca del 20.10.2025 (v. all. 8 alle controdeduzioni della Banca), successiva alle numerose richieste da formulate e, soprattutto, alla presentazione sia dell'esposto alla Banca d'Italia sia del presente ricorso all'ABF;
- con la trasmissione di detta firma, le è stato finalmente permesso di verificare come

non parrebbe esservi congruenza tra il “cartellino firma” del 2002 e del 2008, da un lato, e le sottoscrizioni apposte in calce alle garanzie prestate negli anni 2020 e 2022, dall’altro, in relazione alle quali si riserva ogni contestazione e il relativo disconoscimento;

sul risarcimento del danno

- la banca deve essere condannata al risarcimento del danno subito in ragione del ritardo nella consegna dei documenti, da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c..

L’intermediario, nelle controrepliche, ha ribadito l’avvenuta /consegna degli estratti del conto corrente intestato all’associazione nel periodo dalla data del decesso del *de cuius* fino al 16 settembre 2025, nonché la possibilità per il cliente di rivolgersi alla filiale per richiedere gli estratti di tale conto a far data dal 31.08.2015.

Ha poi osservato quanto segue:

sulla documentazione afferente alle garanzie

- il ricorrente ha confermato già con il ricorso di aver ricevuto la documentazione contrattuale relativa alla fideiussione del 2006, alla fideiussione del 2007, al rinnovo della fideiussione omnibus del 2020 nonché della fideiussione del 2022;
 - per quanto il ricorrente continui a dichiarare che quanto prodotto siano meri documenti di sintesi, la documentazione consegnata corrisponde alla documentazione contrattuale e non esiste altra documentazione oltre a quella già fornita;
- sulla documentazione di apposizione di data certa
- contrariamente a quanto asserito da controparte i contratti di fideiussione recano la data certa;
 - le fideiussioni del 2006 e 2007 sono provviste del timbro dell’ufficio postale mentre per i contratti relativi all’anno 2020 e 2022 la data certa sussiste ed è stata effettuata in via telematica come da allegata evidenza (allegati 2 e 3);
 - le garanzie del *de cuius* sono pertanto valide e regolarmente acquisite;
 - il tentativo oggi dell’erede di disconoscerle asserendo irregolarità si delinea unicamente quale comportamento da ricondursi ad un alveo di controversie familiari alle quali la banca è del tutto estranea;

sulla firma autentica

- le osservazioni in replica sono inconferenti e prive di qualsiasi rilievo all’interno del presente procedimento;
- per orientamento unanime, invero, “*data la natura meramente documentale dei ricorsi innanzi all’Abf*” (cfr. Collegio di Palermo, decisione n. 10990/21) l’Arbitro non ha poteri di accertamento della veridicità della firma né può disporre una consulenza tecnica per valutare l’attendibilità, con conseguente rigetto della domanda;
- la minaccia di future azioni nei confronti della banca verrà valutata nelle sedi opportune;

sul piano di ammortamento del mutuo

- allo stato è stato consegnato il piano di ammortamento aggiornato al settembre 2025, momento in cui è stata mossa la contestazione;
- posto che non può esser inviato al Cliente un rendiconto mensile, ma che è suo onere rivolgersi alla filiale di riferimento, ad ulteriore riprova della correttezza e della collaborazione della banca, è stato allegato alle controrepliche il piano di

ammortamento aggiornato al mese corrente;

- per il futuro il Cliente dovrà rivolgersi alla filiale; sul risarcimento del danno
- tutto quanto precede, l'infondatezza della domanda principale determina anche il rigetto della domanda risarcitoria;
- controparte, nella sostanza, sembra voler ottenere un ristoro di un proprio disagio peraltro non risarcibile, nato dalla scoperta di una posizione debitoria in capo al *de cuius* della quale la banca, che si è sempre dichiarata disponibile a fornire le informazioni richieste dal ricorrente, non è ovviamente responsabile;
- in ogni caso sia i precedenti dell'ABF che la giurisprudenza di merito escludono la risarcibilità del danno non patrimoniale consistito in meri disagi e fastidi;
- con riguardo al danno non patrimoniale, il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 1642 del 17.01.2019, ha infatti affermato che la sua sussistenza *"non è in re ipsa, ma deve essere provata anche facendo ricorso a presunzioni semplici e a nozioni di comune esperienza; in tal caso si potrà ricorrere alla liquidazione equitativa ma rimane onere della parte ricorrente indicare al Collegio idonei elementi di valutazione"*.

Tutto ciò posto, la parte ricorrente ha chiesto all'ABF la consegna:

- dei documenti richiesti *"e relativa conformità (firma autentica, data certa, condizioni contrattuali, posizione debitoria relative alle fideiussioni, estratti conto come richiesti per verificare eventuali crediti)"*;
- la *"liberatoria dalle fideiussioni qualora la documentazione/firme non conformi"*;
- il risarcimento del danno subito, *"qualora la documentazione non fosse conforme, e per eventuali violazioni normative dell'intermediario"*, tenuto conto del tempo trascorso e del pregiudizio arrecato alla sua vita privata.

Nelle repliche la parte ricorrente ha ulteriormente precisato le proprie richieste, chiedendo:

- che *"la Banca venga dichiarata tenuta a trasmetter[le] il piano di ammortamento aggiornato del mutuo a cui si riferiscono le garanzie asseritamente sottoscritte da[il defunto] padre negli anni 2020 e 2022, in quanto il piano di ammortamento trasmesso[le] nel settembre 2025 non è aggiornato all'attualità"*;
- la *"condanna della Banca al risarcimento del danno subito per il ritardo nella consegna dei documenti, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., in ragione, a titolo meramente esemplificativo: dell'invio di numerosi solleciti non riscontrati o riscontrati in maniera insoddisfacente e parziale ... del notevole lasso di tempo trascorso dalla scadenza del termine di 90 giorni previsto dall'art. 119 TUB per l'invio dei documenti (la [sua] prima richiesta risale addirittura al giugno 2024; in ogni caso, tale richiesta è stata poi reiterata e dettagliata l'11.7.2025, di talché il termine per l'invio dei documenti scadeva, al più tardi, il 9.10.2025), della [sua] qualità di erede (con conseguente grave incertezza nella gestione dell'asse ereditario e sofferenza interiore per l'esposizione a rilevanti situazioni debitorie originanti da garanzie fideiussorie le cui sottoscrizioni parrebbero non conformi al "cartellino firma" trasmesso dalla Banca solo in pendenza del presente giudizio) e della necessità di adire il presente Arbitro per ottenere quanto dovuto per legge"*.

L'intermediario ha chiesto all'ABF:

- *“in via principale, di dichiarare la cessazione della materia del contendere, stante la produzione di tutta la documentazione richiesta dai ricorrenti necessaria a ricostruire la posizione debitoria del de cuius e la dichiarata disponibilità a produrre gli estratti di conto nel limite temporale dei dieci anni ai sensi del 119 TUB*
- *nel merito, di respingere il ricorso in quanto infondato, in fatto ancor prima che in diritto”.*

Nelle controrepliche l'intermediario ha concluso come segue:

- *“in via principale, dichiarare la cessazione della materia del contendere, stante la produzione di tutta la documentazione richiesta dai ricorrenti necessaria a ricostruire la posizione debitoria del de cuius e la dichiarata disponibilità a produrre gli estratti di conto nel limite temporale dei dieci anni ai sensi del 119 TUB ed il piano di ammortamento del mutuo;*
- *nel merito:*
respingere il ricorso in quanto infondato, in fatto ancor prima che in diritto
rigettare la domanda di risarcimento in quanto infondata in fatto e diritto e comunque priva di qualsiasi addentellato probatorio”.

DIRITTO

La parte ricorrente, erede del Sig. M S, ha formulato all'intermediario una richiesta di consegna della documentazione bancaria relativa alla posizione del de cuius nella sua qualità di fideiussore della A Onlus, in quanto ha dichiarato di aver accettato l'eredità con beneficio di inventario.

La richiesta si fonda sul diritto di accesso alla documentazione bancaria ex art. 119, quarto comma del TUB: l'intermediario non sembra contestare né la qualità di erede del ricorrente (sebbene non risulti agli atti documentazione in merito), né la spettanza di tale diritto all'istante, quale avente causa del defunto fideiussore dell'associazione.

Parte ricorrente ha dichiarato di aver chiesto all'intermediario la seguente documentazione:

- le fideiussioni a favore di A Onlus;
- gli estratti conto aziendali sui quali il de cuius aveva firma;
- la documentazione relativa al deposito/i di firma;
- l'esposizione debitoria garantita.

Affermando di non aver ricevuto tutta la documentazione richiesta, il cliente ha presentato l'odierno ricorso domandando altresì:

- la liberatoria dalle fideiussioni “qualora la documentazione/firme non [siano] conformi”;
- il risarcimento dei danni subiti a causa del tardivo e comunque incompleto riscontro della banca.

La domanda relativa alla liberatoria dalle fideiussioni è stata presentata per la prima volta nel ricorso, per cui sarebbe inammissibile, al di là del fatto che pare essere stata oggetto di rinuncia in sede di repliche.

Circa la consegna della documentazione, parte ricorrente ha chiesto, tre le altre cose, gli estratti del conto corrente di titolarità della A Onlus relativi al periodo dal 31.08.2015 al 31.12.2024, tenuto conto che la documentazione è stata richiesta per la prima volta in data 31.08.2025.

L'intermediario, dopo aver premesso di essersi sempre dichiarato disponibile a fornire la documentazione richiesta e di aver già trasmesso gli estratti del predetto conto dalla data del decesso del dante causa al 16/09/2025, nelle controrepliche ha riferito di aver trasmesso via pec al ricorrente gli estratti conto relativi al periodo richiesto, allegando evidenza dell'avvenuta consegna della stessa.

Con le repliche la parte ricorrente sembra aver precisato la richiesta di documentazione relativa all'esposizione debitoria garantita dal *de cuius*, domandando la consegna del piano di ammortamento aggiornato del mutuo a cui si riferiscono le garanzie rilasciate dal defunto padre negli anni 2020 e 2022.

L'intermediario, nelle controrepliche, dopo aver evidenziato di aver fornito il piano di ammortamento aggiornato al settembre 2025, momento in cui è stata mossa la contestazione, ha evidenziato che non può esser inviato al cliente un rendiconto mensile, ma che è suo onere rivolgersi alla filiale di riferimento. In ogni caso, ha allegato il piano di ammortamento aggiornato al febbraio 2026.

Il Collegio ritiene dunque che con riferimento alla consegna della documentazione contabile e di quella relativa alla posizione debitoria garantita dal defunto sia cessata la materia del contendere.

Parte ricorrente ha domandato con il ricorso anche la trasmissione dello specimen di firma, che ha comunque riferito di aver ricevuto con pec della Banca del 20.10.2025: il Collegio accerta anche questo punto la cessazione della materia del contendere.

È invece controversa tra le parti la consegna della documentazione contrattuale integrale relativa alle garanzie rilasciate dal defunto.

La parte ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto unicamente i documenti di sintesi.

L'intermediario ha invece eccepito che la documentazione consegnata corrisponde alla documentazione contrattuale, come in effetti sembrerebbe risultare dalle evidenze in atti.

La documentazione contrattuale cui fanno riferimento le parti consta di:

- una fideiussione omnibus rilasciata in data 21.06.2006, per garantire finanziamenti erogati alla A Onlus, fino a concorrenza dell'importo di 702.000,00;
- una fideiussione specifica sottoscritta in data 20.06.2007, per garantire un finanziamento ipotecario di credito industriale erogato dalla banca alla A Onlus, per l'importo di 2.000.000,00;
- un atto del 17.07.2020, di proroga della fideiussione specifica rilasciata il 20.06.2007 a seguito della proroga del finanziamento;
- un atto del 14.01.2022, di proroga della fideiussione specifica rilasciata il 20.06.2007 a seguito della proroga del finanziamento;
- un ulteriore atto del 14.01.2022, di conferma della fideiussione omnibus rilasciata il 21.06.2006 fino alla concorrenza della somma di € 702.000,00.

La parte ricorrente sostiene di non aver mai ricevuto la documentazione relativa all'apposizione di data certa con riferimento alle garanzie rilasciate dal padre.

L'intermediario, in proposito, ha precisato che mentre per i contratti del 2006 e 2007 la data certa risulta dal timbro dell'ufficio postale, per gli atti del 2020 e 2021 la data certa sussiste in quanto effettuata in via telematica.

Esaminate le evidenze in atti, il Collegio rileva che non è stata allegata documentazione con riferimento alla data certa della fideiussione specifica rilasciata

nel 2022, che parte ricorrente ha, pertanto, diritto di ottenere dall'intermediario resistente.

Posto sopra con riferimento alla documentazione consegnata dall'intermediario, la parte ricorrente ha contestato il ritardo e l'incompletezza del riscontro della banca alla sua richiesta di documentazione.

Dalle evidenze istruttorie risulta che:

- la documentazione contrattuale è stata richiesta per la prima volta in data 27.03.2024 e inviata dall'intermediario in data 04.04.2024;
- i rinnovi delle garanzie personali prestate dal de cuius sembrerebbero essere stati chiesti per la prima volta in data 11.07.2025 e trasmessi dall'intermediario in data 19.08.2025;
- gli estratti conto, almeno "a partire dal primo rinnovo di garanzia fideiussoria datata 2020", sono stati richiesti per la prima volta in data 11.07.2025 e trasmessi in data 16.09.2025 con riferimento al periodo dalla data di decesso del dante causa (09.03.2024) al 16/09/2025;
- lo specimen di firma sembra essere stato richiesto per la prima volta in data 31.08.2025 e trasmesso in data 20.10.2025;
- l'ulteriore documentazione relativa alla situazione debitoria del de cuius (piano di ammortamento ed estratti conto a partire dal 2006) sono stati richiesti con comunicazione del 31.08.2025; il piano di ammortamento è stato allegato alle controdeduzioni, presentate in data 11.12.2025, mentre gli estratti conto sono stati allegati alle controrepliche, che risalgono al 5.02.2026;
- in generale, già con comunicazione del 11.07.2025 era stata richiesta, in maniera generica, "ogni ulteriore documentazione utile alla ricostruzione della posizione debitoria del de cuius ed indicazione di ulteriori garanzie collegate alla posizione fideiussoria del de cuius ancora in essere o estinte".

Dato che il termine previsto dall'art. 119, comma 4, Tub per la consegna della documentazione è di 90 giorni, il Collegio ritiene che esso sia stato superato con riferimento alla consegna: del piano di ammortamento (chiesto il 31.08.2025 e allegato il 11.12.2025 alle controdeduzioni), gli estratti conto dal 2015 (chiesti il 31.08.2025 e allegati alle controrepliche del 5.02.2026), la documentazione relativa alla data certa per gli atti negoziali dal 2020 e 2022 (chiesta il 31.08.2025 e allegata alle controrepliche del 5.02.2026) – sulla condotta della banca in situazioni della specie cfr. Collegio di Milano, decisione n. 4020/2025.

Parte ricorrente, sulla scorta delle contestazioni svolte, chiede il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nella consegna della documentazione da parte dell'intermediario, tenuto anche conto della "grave incertezza nella gestione dell'asse ereditario e sofferenza interiore per l'esposizione a rilevanti situazioni debitorie originanti da garanzie fideiussorie le cui sottoscrizioni parrebbero non conformi al "cartellino firma" trasmesso dalla Banca solo in pendenza del presente giudizio".

Non è chiara la natura del danno di cui viene chiesto il risarcimento, se patrimoniale o non patrimoniale né sono comunque state fornite evidenze al riguardo. Per tale motivo, visto quanto dispone l'art. 2697 c.c., il Collegio non accoglie la domanda di risarcimento dei danni.

Il presente ricorso viene pertanto accolto parzialmente con riferimento alla richiesta di documentazione rimasta inevasa, di cui sopra, e per l'ingiustificato ritardo della banca nella trasmissione della documentazione già consegnata alla parte ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso ai sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE f.f.